SENATO DELLA REPUBBLICA

10ª COMMISSIONE

(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

VENERDÌ 26 OTTOBRE 1956

(73ª Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Vice Presidente GRAVA

INDICE

Disegni di legge:

« Trattamento di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di telefonia in concessione » **(1611) (Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE, *relatore* . . . . *Pag.* 995, 999, 1012
BITOSSI 1012
DE BOSIO 1012
MARINA 1012
SABATINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* 999

« Inclusione delle Casse mutue provinciali di Trento e Bolzano fra gli Enti erogatori dell'assistenza di malattia ai pensionati di invalidità e vecchiaia di cui alla legge 4 agosto 1955, n. 692 » **(1614)** (*D'iniziativa dei deputati Berloffa ed altri*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione e approvazione con modificazioni):**

PRESIDENTE . .1012, 1013, 1014, 1017, 1018, 1019
BITOSSI 1014, 1015, 1018
BOLOGNESI 1017
DE BOSIO, *relatore* . . 1012, 1014, 1016, 1017, 1018
FIORE 1014, 1017, 1018
MARINA . . . . . *Pag.* 1014
PIECHELE 1016
SABATINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* . 1014, 1015, 1017
VARALDO 1016

La seduta è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Bitossi, Bolognesi, Clemente, De Bosio, Fantuzzi, Fiore, Grava, Mancino, Marina, Petti, Saggio, Sibille, Spallicci, Spasari, Vaccaro, Varaldo e Zagami.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Angelini Cesare, Pezzini e Zane sono sostituiti rispettivamente dai senatori Lorenzi, Lamberti e Piechele.

Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Sabatini.

FIORE, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Trattamento di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di telefonia in concessione » (1611).

PRESIDENTE, *relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Trattamento di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di telefonia in concessione ».

Comunico che sul disegno di legge in esame la 5ª Commissione ha espresso il seguente parere:

« La Commissione finanze e tesoro non ha nulla da osservare dal lato finanziario. Solo si permette di osservare, circa l'articolo 8, che

è dubbia la costituzionalità di una delega legislativa a modificare la portata di un contributo con la semplice dizione che il Presidente della Repubblica vi provvederà su proposta del Ministro del lavoro di concerto con quello del tesoro sentito il Comitato di vigilanza del fondo. La materia dei tributi è di stretta competenza parlamentare e comunque non pare che siano sufficientemente indicati i criteri della delega ».

Riferirò io stesso sul disegno di legge.

Onorevoli colleghi, il disegno di legge che noi ci accingiamo a discutere, ad esaminare e ad approvare, confido, vuole regolare definitivamente, almeno per ora, il trattamento previdenziale per gli addetti ai pubblici servizi di telefonia in concessione. Lo stesso disegno di legge si propone anche di semplificare, raggruppare e riunire tutte le molteplici disposizioni di legge che finora hanno regolato il trattamento previdenziale per il personale che lo stesso disegno di legge contempla. Vi sarete già accorti, onorevoli colleghi, nell'esame accurato che certamente avete fatto di questo disegno di legge, come esso ci porti in mezzo a una fitta selva di disposizioni che rendono assai arduo l'orientamento.

Non meno arduo, per me, è il compito di tracciare con sufficiente chiarezza ed esattezza, nei limiti impostimi da una relazione orale, i concetti che hanno ispirato il disegno di legge, le modificazioni che apporta al vigente sistema previdenziale della categoria e i notevoli vantaggi che arreca alla stessa, tant'è vero che a voce unanime questa ne reclama la sollecita approvazione.

Mi sforzerò quindi di darvi una visione panoramica di quella che è l'attuale situazione previdenziale di questa tanto benemerita categoria sulla quale talvolta, a torto naturalmente, scarichiamo la tensione dei nostri nervi, e quella che sarà dopo l'approvazione di questo disegno di legge. Vi prego di scusarmi se non riuscirò chiaro come vorrei: date un pochino di colpa anche all'astrusità della materia piuttosto ostica, ai computi tecnici, alle percentuali e via dicendo.

Non vi dispiaccia che per rendere meno oscura la mia esposizione richiami fugacemente i precedenti legislativi riguardanti il trattamento previdenziale al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia.

La prima legge a favore dei lavoratori telefonici è quella del 30 settembre 1920, n. 1405, in forza della quale tutto il personale telefonico sia stabile che in prova doveva essere iscritto obbligatoriamente alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali allora esistente.

Il contributo che doveva essere versato era pari al 10 per cento delle paghe e degli stipendi, tenuto conto anche degli assegni e delle indennità, in ragione del 4 per cento a carico del personale e 6 per cento a carico dei concessionari, i quali erano tenuti responsabili del versamento dell'intero importo.

Il regolamento di esecuzione della citata legge fu emanato col regio decreto 10 luglio 1925, n. 1395. Neanche a quei tempi « dinamici » si era molto solleciti nella pubblicazione dei regolamenti!

Con questo regolamento venivano precisate le prestazioni cui avevano diritto i dipendenti telefonici e venivano altresì determinate le norme per la liquidazione della pensione, norme che non è qui il caso di specificare nè di elencare.

Interessante è invece ricordare che lo stesso regio decreto istituiva il « Fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia eserciti dall'industria privata », perchè il Fondo stesso — salvo la omissione delle parole « eserciti dall'industria privata », che risale al regio decreto 24 luglio 1931, n. 1098 — costituisce il punto centrale del presente disegno di legge.

Il detto decreto abrogò il regolamento del 1925 e ne approvò un altro che apportava sostanziali innovazioni rispetto al precedente. Furono rese più favorevoli, per esempio, le prestazioni, si stabilirono nuove provvidenze, si riconobbe la facoltà di riscattare periodi di servizio prestati anteriormente alla iscrizione al Fondo. È da osservare che nel contributo del 10 per cento sopra indicato doveva intendersi compreso anche il contributo per l'assicurazione obbligatoria contro l'invalidità e la vecchiaia, dovuto a norma del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, per coloro che vi sono soggetti.

Ho voluto ricordare tale disposizione perchè quest'ultima assicurazione è connessa con la previdenza contemplata nel presente disegno di legge, che sotto il titolo V detta le norme di coordinamento con detta assicurazione obbligatoria contro la invalidità e la vecchiaia, la quale assicurazione ha dovuto sottostare, per necessità di cose e per una logica giuridica, a tutte le vicende legislative che la modificavano e miglioravano, a cominciare dal decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, fino alla legge 4 aprile 1952, n. 218.

Questa interferenza di disposizioni di legge richiamantisi a vicenda non contribuiva certo alla chiarezza dei rapporti tra assicurazione e assicurato.

Il presente disegno di legge ribadisce il principio che il Fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia costituisce una gestione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale sostitutiva della assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

È questo un contributo notevole alla chiarezza dei rapporti, perchè ai molteplici provvedimenti in materia, come il regio decreto-legge 18 marzo 1943, n. 126, e i decreti legislativi luogotenenziali 23 marzo 1946, n. 305 e 25 marzo 1946, n. 366, viene sostituito un testo di norme unitario e completo.

Senonchè il trattamento di previdenza per questa benemerita categoria di lavoratori era stato disposto sotto la spinta di necessità contingenti ed ispirato da un criterio che appariva transitorio, cosicchè difettava di organicità ed era un palliativo per coprire gli inconvenienti più che un rimedio per sanarli.

Fu allora che le categorie interessate, consce di questo ibrido stato di cose, misero allo studio la riforma del proprio trattamento previdenziale e nel novembre del 1948 stipularono un accordo che fu tradotto poi nella legge 7 dicembre 1949, n. 904, tuttora vigente, la quale tuttavia non abolì completamente le disposizioni del regolamento n. 1098, cosicchè l'attuale trattamento è disciplinato — oltrechè dalla legge n. 904 — anche dal regolamento citato, naturalmente per la parte non modificata.

Faccio notare che in base alla legge n. 904 (articolo 19) fu ammessa l'iscrizione al Fondo telefonico anche dei dipendenti della Società « Italcable » prima assicurati presso l'Istituto con convenzione speciale.

Il personale oggi iscritto al Fondo presta servizio presso le seguenti Società:

1) Società telefonica interregionale Piemonte e Lombardia (S.T.I.P.E.L.);

2) Società telefoni Italia medio-orientale (T.I.M.O.);

3) Società telefonica della Venezia (T.E.L.V.E.);

4) Società telefonica tirrena (T.E.T.I.);

5) Società servizi telefonici (S.E.T.);

6) Azienda di Stato per i servizi telefonici;

7) Società « Italcable ».

La strada imboccata colla legge n. 904 dianzi citata e col decreto n. 1098 era giusta, ma bisognava percorrerla fino in fondo, ciò che non è sempre agevole, come tutti noi sappiamo.

Anche a tale scopo diedero notevole contributo le organizzazioni sindacali, anche se non sempre e in tutto d'accordo coi concordati del 16 gennaio e del 28 novembre 1954, che l'attuale disegno di legge rispecchia e vuole tradurre in pratica.

Di qui l'enorme, impaziente aspettativa degli interessati a veder sanciti dalla legge i loro concordati, frutti di lungo studio e di grande amore da parte loro.

Indicherò solo di sfuggita e brevemente alcune delle principali caratteristiche del disegno di legge, perchè non voglio far torto alla vostra diligenza.

Sorvolo di proposito sugli organi di gestione del Fondo per ricordare solo, come ho già detto, che esso sostituisce l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

Il campo di applicazione contempla tutto il personale dipendente dai concessionari del servizio pubblico di telefonia sopra indicato, con esclusione, com'è logico, degli apprendisti e del personale temporaneo.

Lo scopo del Fondo è quello di liquidare agli iscritti una pensione diretta di invalidità e di vecchiaia, e ai superstiti dell'iscritto la pensione indiretta o di riversibilità.

Il finanziamento del Fondo è costituito da contribuzioni obbligatorie da parte dei datori di lavoro e dei lavoratori in ragione rispettivamente di tre quarti e un quarto.

Giova osservare che agli effetti della commisurazione del contributo vengono considerate l'indennità di contingenza e la tredicesima mensilità.

Non mi soffermo non dico a illustrare, ma neppure ad accennare quali siano i periodi riscattabili, quali le norme che regolano la contribuzione volontaria, quali le prestazioni agli iscritti o ai superstiti, perchè farei davvero torto a voi, onorevoli colleghi, e in modo particolare agli onorevoli senatori della passata legislatura, i quali con tanta competenza e tanta passione presero parte alla discussione della legge n. 218 del 4 aprile 1952.

Turbinano — penso — nella loro mente, al solo ricordo, cifre (45 per cento, 33 per cento, 20 per cento) e scaglioni, come cifre e scaglioni turbinano nella mia mente e la turbano.

Non voglio perciò ora rievocare quei numeri, quelle percentuali e quegli scaglioni ai quali dovremo forse rifarci nell'esame degli articoli da 22 in poi.

Richiamo invece la vostra attenzione in modo particolare sull'articolo 29, che riguarda i contributi versati a favore dell'iscritto all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dalle aziende di cui all'articolo 5, quando non esisteva l'obbligo della iscrizione al Fondo, e che non siano stati riscattati.

È previsto in questo caso un supplemento di pensione diretta a carico dell'assicurazione obbligatoria, pari al 20 per cento dei contributi versati.

Praticamente questo supplemento rientra nel terzo scaglione, che gli interessati hanno accettato. La dizione della legge non poteva però che contemplare l'ipotesi che i contributi versati non raggiungessero un importo che desse diritto alla liquidazione della pensione, per quanto riguarda sia l'ammontare dei contributi sia il periodo di contribuzione.

Quale supplemento di pensione dovrà essere liquidato a coloro che hanno maturato il diritto alla liquidazione della pensione, avuto riguardo, come ho detto or ora, sia all'ammontare dei contributi che al periodo contributivo, quando i versamenti siano stati effettuati da altre aziende non contemplate nell'articolo 5?

È un quesito che io vi pongo dopo averlo posto a me stesso.

Il quesito mi è sorto dalla relazione ministeriale là dove è scritto (pagina 6, seconda colonna): « Considerato che il Fondo telefonici è sostitutivo della predetta assicurazione (cioè di quella per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti) e costituisce pertanto con la stessa un sistema previdenziale unico, si è avuto cura di garantire la continuità della tutela previdenziale nei passaggi dall'uno all'altro trattamento e di escludere d'altra parte, in ogni caso, la possibilità della coesistenza, per uno stesso periodo, dell'iscrizione all'assicurazione generale con l'iscrizione al Fondo, sia a titolo obbligatorio, salvo il caso di iscrizione per due distinti rapporti di lavoro, sia, come sopra si è accennato, nell'ipotesi di versamenti volontari ».

Pare a me che la disposizione dell'articolo 29 sia così generica da non escludere alcuna soluzione. Penso però che nell'ipotesi formulata non possa essere legittimamente contestato il diritto ad una pensione autonoma sull'assicurazione generale obbligatoria per l'iscritto al Fondo.

Non so, onorevoli colleghi, se sia riuscito nel mio intento di darvi una nozione sufficientemente chiara, tra tante disposizioni legislative, degli scopi che il Fondo si propone e dei vantaggi che esso apporta agli iscritti, perchè è e vuole essere sostitutivo dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti; se non sono riuscito la colpa è mia, per aver voluto contenere in una breve relazione orale tanta complessa materia e dovrò rivolgermi il rimprovero che Orazio rivolgeva a se stesso: « *brevis esse laboro, obscurus fio*: mentre mi sforzo di essere conciso, riesco oscuro, non chiaro ». La luce e la chiarezza la faremo eventualmente insieme nell'esame degli articoli.

La luce e la chiarezza la faremo eventualmente insieme nell'esame degli articoli.

Ciò invece che posso proporvi con tranquilla coscienza è l'approvazione del disegno di legge: non solo perchè è atteso con impazienza dalle categorie interessate che l'hanno elaborato, ma soprattutto perchè esso apporta sensibili miglioramenti al trattamento di pensione per que-

sta benemerita categoria di lavoratori e non solo per coloro che sono ancora in servizio, ma anche per coloro che già godono del meritato riposo.

SABATINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo è favorevole al disegno di legge in esame, che esso stesso ha presentato.

PRESIDENTE, *relatore*. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

TITOLO I

COSTITUZIONE DEL FONDO

CAPO I.

Natura e organizzazione del Fondo.

Art. 1

Il « Fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia », istituito, in applicazione dell'articolo 7 della legge 30 settembre 1920, n. 1405, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, costituisce una gestione dell'Istituto stesso.

Il trattamento previdenziale garantito dal Fondo è sostitutivo dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, disciplinata dal regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, e dalle successive disposizioni.

(*È approvato*).

Art. 2

Il Fondo è ordinato con il sistema tecnico-finanziario della copertura dei capitali.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede alla formazione del rendiconto annuale della gestione del Fondo, facendo risultare le attività e le passività, nonchè le entrate e le uscite di esercizio.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale accredita al Fondo gli interessi maturati sulle disponibilità finanziarie di esso, calcolati al saggio medio ottenuto per i propri investimenti, ed addebita le spese di gestione occorse per il Fondo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede inoltre ogni cinque anni alla compilazione del bilancio tecnico del Fondo.

(*È approvato*).

Art. 3

Per la gestione del Fondo è istituito un Comitato di vigilanza con i seguenti compiti:

a) vigilare sull'applicazione delle norme disciplinanti l'attività del Fondo ed esprimere pareri sulle questioni insorgenti dall'attuazione delle norme stesse;

b) decidere i ricorsi in materia di contributi e di prestazioni previsti dalla presente legge;

c) esaminare i rendiconti annuali e i bilanci tecnici;

d) esprimere parere sulla determinazione delle aliquote contributive.

(*È approvato*).

Art. 4

Il Comitato di vigilanza è composto dai seguenti membri:

1) il Presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, che presiede il Comitato;

2) il Direttore generale della previdenza e dell'assistenza sociale presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

3) un rappresentante del Ministero del tesoro;

4) due rappresentanti dei lavoratori delle società telefoniche concessionarie e un rappresentante dei lavoratori della società « Italcable »;

5) due rappresentanti delle società telefoniche concessionarie ed un rappresentante della società « Italcable »;

6) il Direttore generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

I membri di cui ai numeri 1), 2) e 6) fanno parte di diritto del Comitato ed hanno facoltà di farsi sostituire da un proprio rappresentante. Gli altri membri sono nominati per un quadriennio con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, su designazione, per quanto concerne i membri indicati ai numeri 4 e 5, delle associazioni sindacali di categoria, a base nazionale.

(*È approvato*).

CAPO II.

Obbligo d'iscrizione al Fondo e scopi della gestione

Art. 5

Sono obbligatoriamente iscritti al Fondo tutti i dipendenti dalle Società concessionarie dei pubblici servizi di telefonia e dalla Società Italcable, ivi compresi il personale supplente di commutazione ed i dirigenti.

Il personale nuovo assunto, che abbia superato il periodo di prova ai sensi dei contratti collettivi della categoria e che sia confermato in servizio dall'azienda, è iscritto al Fondo con effetto dalla data di assunzione.

Sono esclusi dall'iscrizione al Fondo:

a) gli apprendisti;

b) il personale assunto per lavori di carattere eccezionale o temporaneo;

c) il personale assunto temporaneamente in ottemperanza a particolari disposizioni di contratto collettivo o di legge.

(*È approvato*).

Art. 6

Scopo del Fondo è quello di provvedere alla liquidazione:

a) a favore degli iscritti, di una pensione diretta in caso di vecchiaia o d'invalidità al lavoro;

b) a favore dei superstiti di iscritto o di pensionato, di una pensione indiretta o di riversibilità.

(*È approvato*).

TITOLO II

CONTRIBUZIONE AL FONDO

CAPO I.

Contribuzione obbligatoria.

Art. 7

Si provvede al finanziamento del Fondo con un contributo stabilito in una percentuale della retribuzione indicata nel successivo articolo 9; esso è a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori.

L'azienda risponde del pagamento del contributo anche per la parte a carico del dipendente, salvo il diritto di rivalsa.

Il versamento del contributo deve essere effettuato a periodi trimestrali ed entro un mese dalla scadenza di ciascun trimestre. In caso di ritardato pagamento le aziende sono tenute alla corresponsione dell'interesse al saggio, in ragione di anno, del 5 per cento dalla data di scadenza del trimestre.

Le modalità di versamento sono determinate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

(*È approvato*).

Art. 8

A decorrere dal 1° gennaio 1953, il contributo è stabilito in ragione del 17 per cento della retribuzione ed è posto per 3/4 a carico dei datori di lavoro e per 1/4 a carico dei lavoratori.

Eventuali variazioni alla misura del contributo possono essere apportate, in relazione alle risultanze della gestione, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Comitato di vigilanza del Fondo.

(*È approvato*).

Art. 9

Ai fini della commisurazione del contributo, la retribuzione si considera esclusivamente composta dagli elementi seguenti:

a) minimo contrattuale di stipendio o di salario;

b) aumenti periodici di anzianità;

c) aumenti di merito e *ad personam;*

d) indennità di contingenza;

e) compenso ai notturnisti per la 8ª e la 9ª ora di lavoro;

f) indennità di connessione con le maestranze;

g) tredicesima mensilità o gratifica natalizia, limitatamente alla quota corrispondente ai predetti elementi della retribuzione.

(*È approvato*).

CAPO II.

Periodi riscattabili, contribuzione figurativa e volontaria.

Art. 10

Coloro che conseguano la iscrizione al Fondo dopo l'entrata in vigore della presente legge hanno facoltà di riscattare, fino ad un massimo di anni dodici e mesi sei complessivi:

1) se dipendenti da società telefoniche:

a) gli anni di servizio in ruolo prestato alle dipendenze dello Stato nei servizi telefonici anteriormente al 1° luglio 1926, e quelli di servizio prestato presso società telefoniche anteriormente al 1° ottobre 1919;

b) gli anni di servizio prestato presso lo Stato nei servizi telefonici o presso società telefoniche con la qualifica di avventizi o straordinari;

c) gli anni di servizio prestato presso società telefoniche con la qualifica di supplente di commutazione anteriormente al 1° maggio 1952;

d) gli anni di servizio prestato presso aziende assorbite da società telefoniche;

2) se dipendenti dalla società Italcable:

a) gli anni di servizio prestato presso aziende telefoniche, telegrafiche e radiotelegrafiche dello Stato o private;

b) gli anni di servizio prestato presso la società Italcable in base a contratto temporaneo di avventizio o straordinario.

Ai fini del riscatto dei periodi di cui al precedente comma gli interessati debbono presentare apposita domanda all'Istituto nazionale della previdenza sociale entro il termine di un anno dalla iscrizione al Fondo, versando i contributi corrispondenti al periodo da riscattare, determinati in base all'aliquota contributiva vigente alla data della domanda di riscatto ed in relazione alla retribuzione percepita alla data stessa.

I contributi base e integrativi, che eventualmente risultino versati nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti in relazione ai periodi di servizio riscattati agli effetti della iscrizione al Fondo, sono annullati e trasferiti al Fondo stesso, a decurtazione della somma dovuta dagli interessati per il riscatto.

(*È approvato*).

Art. 11

Sono considerati come periodi di iscrizione al Fondo quelli che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente all'iscrizione stessa, rimangano scoperti di contributo e per i quali l'iscritto, in dipendenza di propria assicurazione obbligatoria per la tubercolosi, sia ricoverato in luogo di cura o abbia diritto a percepire l'indennità post-sanatoriale a carico dell'assicurazione medesima.

In relazione ai periodi riconosciuti ai sensi del primo comma è computato un contributo pari alla media di quelli effettivamente versati al Fondo nei dodici mesi immediatamente precedenti la data d'inizio della assistenza antitubercolare.

Per la copertura dell'onere relativo, è annualmente trasferita al Fondo, dalla gestione dell'assicurazione per la tubercolosi, una

quota parte della somma determinata dal Consiglio di amministrazione in applicazione dei commi terzo e quinto dell'articolo 4 della legge 4 aprile 1952, n. 218, secondo i criteri di riparto adottati in materia dal Consiglio medesimo.

(*È approvato*).

Art. 12

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro con le aziende di cui all'articolo 5, senza diritto a pensione, l'iscritto ha facoltà di conservare la sua iscrizione al Fondo purchè ne faccia domanda entro il termine perentorio di un anno dalla data di cessazione dal servizio e sempre che soddisfi alle condizioni seguenti:

a) possa far valere almeno un anno di effettiva iscrizione al Fondo;

b) non sia soggetto, per altro rapporto di lavoro, all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti o ad un altro trattamento di previdenza sostitutivo dell'assicurazione stessa;

c) effettui a proprio carico un versamento annuo pari all'ammontare dei contributi obbligatori per lui corrisposti in relazione agli ultimi dodici mesi di servizio.

L'iscritto che alla cessazione dal servizio abbia compiuto almeno quindici anni di iscrizione al Fondo mantiene i diritti relativi anche se non si avvalga della facoltà di cui al primo comma. Colui che sia stato autorizzato alla contribuzione volontaria può sospenderla a decorrere dalla data in cui abbia raggiunto il predetto requisito d'iscrizione.

L'iscritto può chiedere che l'ammontare del contributo volontario sia stabilito in misura corrispondente al 25 per cento, o al 50 per cento, o al 75 per cento di quello che egli dovrebbe corrispondere a norma della precedente lettera *c*). Ai fini della misura della pensione, qualora si faccia luogo alla predetta riduzione del contributo volontario, il periodo di iscrizione volontaria al Fondo viene rispettivamente ridotto a un quarto, alla metà, ai tre quarti.

(*È approvato*).

Art. 13

L'efficacia dell'autorizzazione ai versamenti volontari, previsti dall'articolo precedente, è sospesa di diritto dal momento in cui l'iscritto non soddisfi alla condizione indicata nella lettera *b*) dell'articolo stesso.

La sospensione dura per tutto il periodo in cui sussiste l'obbligo assicurativo o quello del trattamento particolare di previdenza.

Decade dal diritto ad effettuare versamenti volontari l'iscritto che :

1) raggiunga i requisiti stabiliti per il diritto alla pensione di vecchiaia;

2) sospenda, per causa diversa da quella indicata nel primo comma, per oltre un anno, il pagamento del contributo stabilito nell'articolo precedente.

I contributi volontari comunque versati al Fondo in contrasto con le norme contenute nell'articolo precedente e con quelle di cui al al presente articolo sono restituiti senza interessi all'iscritto, o ai suoi aventi causa, all'atto della liquidazione di prestazioni a norma della presente legge.

(*È approvato*).

Art. 14

In caso di assenza dal lavoro, senza diritto a retribuzione, o con retribuzione ridotta, lo iscritto, entro tre mesi dal giorno in cui abbia ripreso servizio, può chiedere di versare il contributo, o la quota di contributo, che sarebbe stato per lui corrisposto qualora fosse stato presente al lavoro.

Qualora il periodo di assenza dal lavoro senza retribuzione o con retribuzione ridotta si concluda con la risoluzione del rapporto di lavoro, l'iscritto può avvalersi della facoltà di cui al comma precedente, purchè ne faccia domanda entro tre mesi dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro e comunque non oltre la eventuale presentazione della domanda di pensione.

Nel caso contemplato dall'articolo 11, le norme contenute nel presente articolo sono applicabili soltanto dalla data di cessazione del pe-

riodo di assistenza antitubercolare riconosciuto come coperto da contribuzione. La richiesta relativa deve essere fatta entro tre mesi dalla data di riassunzione in servizio o di cessazione del rapporto di lavoro, ma, in ogni caso, non oltre quella di presentazione della domanda di pensione.

Gli iscritti al Fondo possono ottenere il riscatto dei periodi di apprendistato effettuati presso le aziende di cui all'articolo 5 dopo la entrata in vigore della legge 19 gennaio 1955, n. 25, purchè ne facciano richiesta entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge o dalla data di iscrizione al Fondo. Per ottenere il riscatto i richiedenti debbono versare la differenza fra il contributo dovuto al Fondo sulla retribuzione percepita al momento della domanda e quello stabilito dalla legge 19 gennaio 1955, numero 25, per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti. I contributi versati nella predetta assicurazione per i periodi riscattati sono dalla assicurazione stessa trasferiti al Fondo.

(*È approvato*).

Art. 15

Sono utili a tutti gli effetti come periodi d'iscrizione al Fondo quelli per i quali siano stati eseguiti versamenti volontari a norma dell'articolo 12 e dell'articolo 14, commi primo, secondo e terzo, o per i quali sia stato effettuato il riscatto a norma dell'articolo 10 e dell'articolo 14, ultimo comma.

Sono utili ai fini del diritto a pensione e della misura di essa i periodi considerati come coperti da contribuzione a norma dell'articolo 11.

I seguenti periodi, ove non risultino riscattati, sono computati soltanto per determinare l'anzianità d'iscrizione al Fondo richiesta per il diritto alla pensione, ma non influiscono sulla misura di essa:

a) gli anni di servizio prestato dopo il 1° agosto 1903 presso aziende private esercenti pubblici servizi di telefonia per coloro che erano alle dipendenze delle aziende stesse al 1° ottobre 1919;

b) gli anni di servizio prestato presso lo Stato per coloro che provengano dai servizi telefonici statali, in quanto essi non abbiano dato luogo a liquidazione di pensione.

I periodi di assenza dal lavoro con retribuzione ridotta per i quali non sia stata integrata la contribuzione ai sensi dell'articolo 14, commi primo, secondo e terzo, sono considerati utili per intero agli effetti del diritto a pensione, ma sono computati in misura ridotta, proporzionalmente all'entità della contribuzione, agli effetti degli anni di iscrizione per il calcolo della pensione.

Non sono considerati come periodi di iscrizione al Fondo quelli di assenza dal lavoro senza diritto a retribuzione ove non siano stati coperti da contribuzione ai sensi dell'articolo 14, commi primo, secondo e terzo.

(*È approvato*).

TITOLO III

PRESTAZIONI

CAPO I.

Prestazioni agli iscritti.

Art. 16

Hanno diritto alla pensione gli iscritti al Fondo che cessino di prestare servizio alle dipendenze dei datori di lavoro indicati allo articolo 5 e che:

1) possano far valere almeno 15 anni di iscrizione e abbiano compiuto l'età di 60 anni, se uomini, o di 55 anni, se donne;

2) possano far valere almeno 5 anni d'iscrizione e siano riconosciuti invalidi ai sensi dell'articolo 10, commi primo e secondo, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939, n. 1272.

Qualora l'invalidità provenga da causa di servizio la pensione a tale titolo è dovuta qualunque sia il periodo d'iscrizione.

Ai fini del diritto alla pensione e della misura di essa, la frazione di anno d'iscrizione superiore a sei mesi si computa come anno intero; non si computa se uguale o inferiore.

(*È approvato*).

Art. 17

Coloro che possono far valere almeno 15 anni di iscrizione al Fondo coperta da contribuzione hanno facoltà di ottenere l'anticipata liquidazione della pensione quando risultino soddisfatte le condizioni seguenti:

a) abbiano compiuto l'età di 55 anni se uomini, o di 50 anni, se donne;

b) siano cessati dal servizio per dimissioni, per motivi disciplinari, o per decorso del periodo massimo di malattia per il quale è prevista la conservazione del posto.

La domanda di anticipata liquidazione della pensione è consentita anche durante la permanenza in servizio, ma la medesima potrà essere considerata efficace soltanto se la cessazione dal servizio seguirà non oltre i quattro mesi dalla data di notificazione al richiedente della sua inclusione nell'aliquota di cui al comma seguente.

L'anticipata liquidazione della pensione è concessa annualmente soltanto per una aliquota non superiore al 12 per cento di coloro che abbiano ottenuto la liquidazione della normale pensione per vecchiaia nell'anno precedente: le eventuali domande che siano eccedenti rispetto a tale aliquota verranno considerate nella copertura del numero degli aventi diritto per l'esercizio o per gli esercizi successivi, mentre le eventuali vacanze o decadenze andranno ad incremento del numero stesso.

I criteri di precedenza fra i vari richiedenti sono stabiliti dal Comitato di vigilanza di cui all'articolo 3.

In base ai predetti criteri, è compilata entro il 31 gennaio di ciascun anno una graduatoria da valere per le liquidazioni di pensione nell'anno stesso.

La pensione anticipata decorre:

1) per coloro che sono inclusi nella quota dell'anno nel quale hanno presentato la domanda, dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda o della cessazione dal servizio, se posteriore;

2) per coloro che sono inclusi nelle quote degli anni successivi a quelli di presentazione della domanda, dal primo giorno dell'anno in cui sono stati inclusi nella quota o dal primo giorno del mese successivo alla cessazione dal servizio, se posteriore.

(*È approvato*).

Art. 18.

Hanno titolo alla liquidazione anticipata per vecchiaia, al di fuori delle aliquote stabilite nell'articolo precedente, i lavoratori cessati dal servizio per motivi diversi da quelli indicati nella lettera *b*) del precedente articolo e che, all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro, risultino in possesso dei requisiti di età e d'iscrizione previsti dal primo comma dell'articolo medesimo.

Nel caso di cui al comma precedente l'azienda è tenuta a versare al Fondo, a proprio totale carico, il valore attuale del maggiore onere derivante dall'anticipata liquidazione della pensione per vecchiaia.

(*È approvato*).

Art. 19.

L'invalidità si considera dipendente da causa di servizio quando il servizio ne abbia costituito la causa unica, diretta ed immediata.

L'accertamento dell'invalidità o della eventuale dipendenza di essa da causa di servizio è effettuato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale. In caso di ricorso l'accertamento predetto è demandato, in sede amministrativa, ad un collegio di tre medici, due dei quali designati dalle parti e il terzo nominato d'accordo fra i primi due o, in difetto, dal medico provinciale della provincia in cui l'iscritto ha la sua residenza.

La decisione del Collegio medico è definitiva.

(*È approvato*).

Art. 20.

La pensione annua diretta è uguale a tanti quarantesimi della retribuzione di cui all'ar-

ticolo 9, corrisposta all'iscritto per gli ultimi dodici mesi di servizio, e in base alla quale è stato versato il contributo, per quanti sono gli anni di iscrizione al Fondo.

La retribuzione da considerare ai fini del comma precedente, in caso di liquidazione di pensione per vecchiaia, non può essere superiore all'importo che si ottiene maggiorando del 10 per cento la retribuzione media soggetta a contributo negli ultimi tre anni di effettivo servizio. La stessa limitazione si applica anche nel caso di liquidazione di pensione per invalidità, non dipendente da causa di servizio, quando sia richiesta dopo il compimento del 57° anno di età, per gli uomini, e del 52° anno di età, per le donne.

La pensione è aumentata di un decimo per ciascun figlio a carico del pensionato, di età inferiore a 18 anni, o invalido al lavoro, esclusi i figli coniugati. L'aumento spetta per i figli legittimi, legittimati e naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati nonchè per gli equiparati di cui all'articolo 2, comma terzo, del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 39.

L'ammontare annuo della pensione, escluse le eventuali quote di maggiorazione per i figli, non può superare i nove decimi della retribuzione considerata per il calcolo della pensione medesima, nè può essere inferiore alle lire 144.200.

Se la pensione è liquidata per invalidità dipendente da causa di servizio, la pensione stessa non può essere inferiore ai due quinti della retribuzione indicata nel primo comma; nè, in ogni caso, al trattamento minimo stabilito nel comma precedente. Tuttavia, qualora per la stessa causa invalidante spetti la liquidazione di una rendita nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, la pensione a carico del Fondo viene diminuita di quanto occorre perchè il trattamento complessivo, escluse le eventuali maggiorazioni per i figli, non superi l'intero importo della retribuzione effettivamente percepita al momento dell'infortunio, fermo comunque restando il trattamento minimo di cui al comma precedente.

Alla pensione calcolata secondo le norme indicate in precedenza è aggiunta la quota annua di concorso di lire 100 a carico dello Stato.

La pensione annua è divisa in tredici quote, di cui dodici sono corrisposte nel corso dell'anno e la tredicesima in occasione delle festività natalizie.

(*È approvato*).

Art. 21.

La pensione per vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui risultano raggiunti i requisiti di cui all'articolo 16. La pensione per invalidità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda o di cessazione dal servizio, se posteriore.

La quota di maggiorazione per il figlio invalido, qualora la richiesta relativa sia stata fatta dopo quella di pensione, decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda intesa ad ottenere la quota stessa.

La quota di maggiorazione per il figlio nato dopo la data di decorrenza della pensione spetta dal primo giorno del mese successivo a quello della nascita

(*È approvato*).

CAPO II.

Prestazioni ai superstiti.

Art. 22.

Nel caso di morte del pensionato, o di iscritto che sia deceduto dopo almeno dieci anni di iscrizione o per causa di servizio, il coniuge, i figli, i genitori hanno diritto ad una pensione quando sussistano, alla data della morte, le seguenti condizioni:

1) per il coniuge:

a) che non sia stata pronunciata sentenza di separazione personale, per sua colpa, passata in giudicato;

b) che il matrimonio sia anteriore alla liquidazione della pensione di vecchiaia;

c) che, se il matrimonio sia stato contratto prima del compimento del cinquantesimo anno di età dell'iscritto, il matrimonio stesso risulti di almeno sei mesi anteriore alla data della morte, salvo che sia nata prole ancorchè postuma o il decesso sia avvenuto per causa di servizio; che, se il matrimonio sia stato contratto dopo il compimento del cinquantesimo anno di età dell'iscritto, o dopo conseguita la pensione di invalidità, esso sia di almeno due anni anteriore alla data della morte, salvo che sia nata prole ancorchè postuma, ovvero la morte sia avvenuta per causa di servizio;

d) che, se superstite sia il marito, egli risulti permanentemente invalido al lavoro;

2) per i figli: che essi siano celibi o nubili e abbiano età inferiore a 21 anni o siano permanentemente invalidi al lavoro. La pensione spetta ai figli legittimi, legittimati, naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, nonchè agli equiparati di cui all'articolo 2, comma terzo, del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 39;

3) per il padre:

a) che non vi siano nè coniuge nè figli superstiti, ovvero che essi non abbiano diritto a pensione;

b) che, alla data della morte dell'iscritto o del pensionato, egli abbia compiuto l'età di 65 anni;

4) per la madre:

a) che non vi siano nè coniuge nè figli superstiti, ovvero che essi non abbiano diritto a pensione;

b) che, alla data della morte dell'iscritto o del pensionato, ella sia vedova e abbia compiuto l'età di 60 anni.

La morte s'intende avvenuta per causa di servizio quando il servizio ne abbia costituito la causa unica, diretta ed immediata. Qualora la morte sia dovuta ad infermità, per l'accertamento della dipendenza di essa da causa di servizio si applicano le norme contenute nell'articolo 19; le stesse norme si applicano, ove occorra, per l'accertamento della invalidità dei figli o dei superstiti con riferimento all'articolo 10 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, e successive modificazioni.

(*È approvato*).

Art. 23.

Cessa il diritto alla pensione:

a) per la vedova, quando contragga matrimonio;

b) per il vedovo, quando sia venuto meno lo stato d'invalidità o contragga matrimonio;

c) per i figli, quando abbiano compiuto l'età di 21 anni o contraggano matrimonio o sia venuto meno lo stato di invalidità.

Qualora i genitori siano titolari di pensione diretta stabilita per legge o regolamento, salvo che si tratti di pensione di guerra, il cumulo della pensione a carico del Fondo con quella goduta per altro titolo non può superare l'ammontare della pensione già goduta dal dante causa o che gli sarebbe spettata. Nel caso che il cumulo risulti superiore al predetto ammontare la pensione a carico del Fondo è ridotta fino a concorrenza dell'ammontare stesso.

Alla vedova, che cessi dal diritto alla pensione per sopravvenuto matrimonio, spetta una indennità pari a due annualità della pensione stessa.

(*È approvato*).

Art. 24.

Ai superstiti indicati nell'articolo precedente spetta una pensione pari alle seguenti aliquote di quella già liquidata al pensionato, o che sarebbe spettata all'iscritto, escluse le maggiorazioni per i figli:

1) al coniuge solo, il 50 per cento;

2) a ciascun figlio, oltre il coniuge, il 10 per cento.

Qualora abbiano diritto a pensione soltanto i figli, la pensione è calcolata secondo le seguenti aliquote:

1) un figlio, il 50 per cento;

2) ciascun figlio, oltre il primo, il 10 per cento.

Qualora abbiano diritto a pensione i genitori, il 50 per cento.

La pensione ai superstiti non può in ogni caso essere complessivamente superiore all'importo di quella considerata per il computo delle aliquote loro spettanti.

Se la morte dell'iscritto è avvenuta per causa di servizio, le aliquote della pensione ai superstiti sono calcolate in base a quella diretta che sarebbe spettata per invalidità contratta in servizio, osservato il disposto dell'articolo 20, quinto comma.

Nel caso di concorso di più superstiti e di perdita del diritto a pensione da parte di uno di essi, la pensione è riliquidata secondo le norme precedenti.

(*È approvato*).

Art. 25.

La pensione ai superstiti decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della morte dell'iscritto o del pensionato.

Nel caso di nascita di figlio postumo, l'aliquota di pensione a lui spettante decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della nascita.

(*È approvato*).

Art. 26.

Nel caso di morte di un iscritto senza che sussistano le condizioni per il diritto a pensione a favore dei superstiti indicati nell'articolo 22, spetta al coniuge e, ove manchi il coniuge, ai figli, oppure, ove manchino anche i figli, ai genitori il rimborso senza interessi dell'importo dei contributi versati al Fondo, dedotto l'ammontare delle contribuzioni dovute per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, in conformità di quanto è stabilito nel successivo articolo 28.

(*È approvato*).

TITOLO IV.

NORME DI COORDINAMENTO CON LA ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER L'INVALIDITÀ, LA VECCHIAIA E I SUPERSTITI

Art. 27.

L'iscrizione al Fondo e l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti non possono in nessun caso coesistere per gli stessi periodi di tempo e per uno stesso rapporto di lavoro, tanto per effetto di contribuzione obbligatoria, quanto per effetto di versamenti volontari.

L'iscritto, qualora sia in servizio presso le aziende di cui all'articolo 5, non può essere autorizzato ad effettuare versamenti volontari nell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti neppure nel caso in cui l'assicurazione stessa sia stata in tutto o in parte effettuata in dipendenza di rapporti di lavoro diversi da quelli indicati nell'articolo 5 citato. Tale autorizzazione, se in corso alla data di assunzione in servizio presso le aziende predette, si intende automaticamente revocata a decorrere dalla data stessa.

(*È approvato*).

Art. 28.

Qualora l'iscritto abbia cessato di prestare servizio alle dipendenze delle aziende indicate nell'articolo 5 senza aver raggiunto il diritto a pensione e non si sia avvalso della facoltà di continuare volontariamente l'iscrizione al Fondo a norma dell'articolo 12, ovvero ne sia decaduto ai sensi del numero 2) dell'articolo 13, oppure non abbia potuto raggiungere il diritto predetto per effetto della sospensione prevista dal comma primo del citato articolo 13, si provvede:

a) al riconoscimento, nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, del periodo d'iscrizione al Fondo;

b) al trasferimento, nell'assicurazione predetta, per il periodo riconosciuto utile ai sensi della lettera *a*), della somma necessaria per coprire l'intero ammontare delle contribuzioni dovute, in applicazione delle leggi disciplinanti l'assicurazione stessa, tenuto conto della retribuzione soggetta a contributo a norma della presente legge;

c) al rimborso, senza interessi, dell'eventuale eccedenza.

In caso di successiva riassunzione in servizio, il lavoratore ha diritto di ottenere il ripristino dell'iscrizione al Fondo, nella situazione in cui essa era al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, purchè ne faccia domanda nel termine perentorio di un anno dalla riassunzione e provveda nello stesso termine a restituire l'importo eventualmente rimborsatogli a norma della lettera *c*) del comma precedente. Non è consentito il riscatto del periodo intermedio.

(*È approvato*).

Art. 29.

I contributi che risultino debitamente versati a favore dell'iscritto nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dalle aziende di cui all'articolo 5, in relazione a periodi per i quali non sussisteva l'obbligo dell'iscrizione al Fondo e che non siano stati riscattati, dànno luogo ad un supplemento di pensione diretta a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti pari al 20 per cento dei contributi base versati nell'assicurazione stessa, con le maggiorazioni previste dall'articolo 4 del regio decreto-legge 18 marzo 1943, n. 126, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178, e dagli articoli 2 e 3 della legge 4 aprile 1952, n. 218, nonchè con l'integrazione di cui all'articolo 9 della legge medesima, nel testo modificato dalla legge 26 novembre 1955, numero 1125.

Il supplemento è dovuto soltanto per la quota corrispondente ai contributi non necessari per raggiungere il trattamento minimo di cui all'articolo 20, comma quarto; esso è reversibile ai superstiti secondo le norme della presente legge e spetta con la stessa decorrenza della pensione a carico del Fondo.

Il trattamento complessivo costituito dalla pensione e dal supplemento non può superare il limite massimo fissato nel comma quarto del citato articolo 20.

I contributi di cui al primo comma, versati da datori di lavoro diversi da quelli indicati nell'articolo 5, o versati volontariamente dallo interessato, dànno titolo al supplemento di pensione senza le limitazioni stabilite dal secondo o terzo comma del presente articolo.

L'anticipata liquidazione per vecchiaia prevista dagli articoli 17 e 18 dà luogo anche a quella del supplemento eventualmente dovuto a norma del presente articolo. L'onere relativo è a carico del Fondo per il periodo intercorrente fra la data di decorrenza della pensione e l'ultimo giorno del mese in cui è raggiunta dai pensionati l'età di 55 anni, se donne, o di 60 anni, se uomini.

(*È approvato*).

TITOLO V.

NORME TRANSITORIE

Art. 30.

La misura annua delle pensioni dirette liquidate con decorrenza anteriore al 1948 ai sensi del regolamento approvato con il regio decreto 24 luglio 1931, n. 1098, modificato con il decreto legislativo 23 marzo 1946, n. 305, per il periodo compreso fra il 1° gennaio 1948 e il 31 dicembre 1952, è uguale al prodotto della pensione originaria per i seguenti coefficienti, fermo restando il trattamento minimo di lire 84.000 annue di cui all'articolo 4, comma secondo, della legge 7 dicembre 1949, n. 904:

a) per le prime lire 2.000 ed importi inferiori: coefficiente 30;

b) per l'eccedenza da lire 2.001 a lire 6.000: coefficiente 10;

c) per l'eccedenza oltre lire 6.001: coefficiente 5.

A decorrere dal 1° gennaio 1953, la pensione risultante dalla applicazione del comma precedente è maggiorata del 60 per cento.

La misura annua delle pensioni dirette, liquidate con decorrenza compresa nel periodo 1° gennaio 1948-31 dicembre 1952 ai sensi dell'articolo 4 della legge 7 dicembre 1949, numero 904, è aumentata, a partire dal 1° gennaio 1953, di un importo di 4.000 lire annue per ogni anno d'iscrizione riconosciuto utile agli effetti del diritto alla pensione e della misura di essa.

A partire dal 1° gennaio 1953 per tutte le pensioni dirette si applica il trattamento minimo stabilito dall'articolo 20, comma quarto.

Le pensioni liquidate ai superstiti con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1953 sono dovute, a partire da tale data, nell'importo che si ottiene applicando le percentuali di riversibilità indicate nell'articolo 24 alle pensioni dirette calcolate a norma dei commi precedenti.

Salvo quanto è previsto nel successivo articolo 34, le pensioni dirette, indirette o di riversibilità, dovute con decorrenza compresa fra il 1° gennaio 1953 e la data di entrata in vigore della presente legge, sono riliquidate o liquidate a norma delle disposizioni contenute nel titolo III, prendendo come base tutti gli elementi della retribuzione indicati nell'articolo 9, fermi restando gli eventuali migliori trattamenti spettanti in base alle norme precedentemente in vigore.

Per la determinazione del limite massimo della retribuzione da valere per il calcolo della pensione, il triennio di cui al secondo comma dell'articolo 20 non può comunque risalire a periodi di tempo anteriori al 1° gennaio 1952 e, ove ricorra il caso, la media di cui al citato articolo 20 è effettuata sul minore periodo computabile successivamente alla predetta data.

(*È approvato*).

Art. 31.

La maggiorazione per i figli di cui all'articolo 20, comma terzo, spetta dal 1° gennaio 1953 ai titolari di pensione diretta liquidata con decorrenza anteriore a tale data, ferma restando per i figli invalidi la disposizione di cui al secondo comma dell'articolo 21.

I supplementi di pensione, a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, di cui all'articolo 29, spettano anche ai titolari di pensioni liquidate a norma del regolamento approvato con il regio decreto 24 luglio 1931, n. 1098, modificato con decreto legislativo 23 marzo 1946, n. 305, e con la legge 7 dicembre 1949, n. 904, sempre che essi costituiscano per gli interessati un trattamento più favorevole rispetto a quello attualmente percepito allo stesso titolo.

Il diritto dei genitori al rimborso dei contributi, nel caso previsto dall'articolo 26, è riconosciuto in relazione agli eventi successivi al 31 dicembre 1952.

(*È approvato*).

Art. 32.

Gli iscritti al Fondo, che non si siano avvalsi della facoltà di riscatto, per i periodi, nei limiti e nei termini indicati dall'articolo 5 del regolamento approvato con regio decreto 24 luglio 1931, n. 1098, e dagli articoli 12 e 13 della legge 7 dicembre 1949, n. 904, possono provvedervi per i periodi e nei limiti indicati dall'articolo 10, qualora ne facciano domanda, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(*È approvato*).

Art. 33.

Coloro i quali siano stati ammessi alla contribuzione volontaria al Fondo in base alle norme precedentemente in vigore, hanno facoltà di integrare il contributo annuo corrisposto a proprio carico dal 1° gennaio 1948, o dalla data di cessazione dal servizio, se posteriore, fino a concorrenza dei seguenti elementi della retribuzione alla quale avrebbero avuto diritto, in relazione alla qualifica e all'anzianità di servizio raggiunte al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, sulla base del contratto di lavoro in vigore nel novembre 1948: minimo contrattuale di stipendio o di

salario; aumenti di merito e *ad personam;* compenso ai notturnisti per la 8ª e la 9ª ora di lavoro; indennità di connessione con le maestranze; un dodicesimo della retribuzione mensile, costituita dagli elementi predetti, a titolo di quota della tredicesima mensilità.

Gli iscritti di cui al comma precedente, dalla data di entrata in vigore della presente legge, hanno inoltre facoltà di integrare il contributo a proprio carico nella misura risultante dalla aggiunta di una aliquota corrispondente alla indennità di contingenza che avrebbero percepito alla data stessa qualora fossero rimasti in servizio con la qualifica, l'anzianità e la retribuzione indicate nel comma medesimo.

All'integrazione del contributo volontario, nella misura di cui al primo comma o in entrambe le misure previste dal presente articolo, dovrà essere provveduto, a pena di decadenza, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

A coloro i quali siano stati ammessi alla contribuzione volontaria al Fondo in base alle norme precedentemente in vigore e che non abbiano raggiunto, alla data di entrata in vigore della presente legge, quindici anni di iscrizione al Fondo, non si applica la norma di cui al secondo comma dell'articolo 13 fino al raggiungimento dei predetti quindici anni di iscrizione.

(*È approvato*).

Art. 34.

Le pensioni dirette da liquidare in relazione alle disposizioni contenute nel precedente articolo sono aumentate:

a) fino a concorrenza dell'importo complessivo risultante dall'applicazione delle norme contenute nel primo comma dell'articolo 30, se dovute ad iscritti i quali non si siano avvalsi di nessuna delle due facoltà previste dall'articolo precedente;

b) fino a concorrenza dell'importo risultante dall'applicazione del terzo comma dell'articolo 30, se dovute ad iscritti i quali si siano avvalsi della sola facoltà prevista dal primo comma dell'articolo precedente.

Le pensioni di cui sopra non possono essere d'importo superiore a quello risultante dalla applicazione del comma secondo dell'articolo 20, nè inferiore a quello stabilito dal comma quarto dello stesso articolo.

Per il trattamento ai superstiti si applicano, alle pensioni così determinate, le percentuali indicate nell'articolo 24.

Le stesse norme si applicano per il calcolo della pensione spettante a coloro che, prima dell'entrata in vigore della presente legge, pur essendo cessati dal servizio, abbiano conservato l'iscrizione al Fondo ed abbiano raggiunto i requisiti di contribuzione richiesti per il diritto alla pensione senza aver proseguito volontariamente nella contribuzione.

(*È approvato*).

Art. 35.

Le pensioni dirette, indirette o di riversibilità, che debbano ancora essere liquidate con decorrenza compresa tra il 1° gennaio 1948 e il 31 marzo 1949, sono calcolate in base alla retribuzione annua che si ottiene raddoppiando gli elementi della retribuzione indicati nel primo comma dell'articolo 33 e percepiti in relazione agli ultimi sei mesi di effettivo servizio anche se compiuto in parte anteriormente al 1° gennaio 1948. Le pensioni stesse sono maggiorate a norma dell'articolo 34.

(*È approvato*).

Art. 36.

Il personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, iscritto al Fondo a norma dell'articolo 10 del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, e successive modificazioni ed estensioni, cesserà di appartenervi dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, ed alle prestazioni ad esso spettanti in base al regio decreto 24 luglio 1931, n. 1098 e successive modificazioni e integrazioni, provvederà, a decorrere dallo stesso giorno, la Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale istitutita con decreto legislativo del

Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 134, alla quale affluiranno i contributi di cui al citato regio decreto 24 luglio 1931, n. 1098, modificato con il decreto legislativo luogotenenziale 23 marzo 1946, n. 305.

Con la medesima decorrenza l'Istituto nazionale della previdenza sociale cesserà di corrispondere tanto le prestazioni di cui al comma precedente, a carico del Fondo, quanto quelle integrative delle stesse, di cui all'articolo 35, comma primo, della legge 4 aprile 1952, n. 218, e di percepire i contributi inerenti.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale trasferirà dal Fondo alla Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale il valore capitale delle pensioni già liquidate a norma del regolamento approvato con il regio decreto 24 luglio 1931, n. 1098, modificato con il decreto legislativo luogotenenziale 23 marzo 1946, n. 305, nonchè la riserva matematica corrispondente ai periodi di iscrizione al Fondo del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, verso detrazione, dalla somma complessiva dovuta, dell'ammontare del disavanzo accertato al 1° gennaio 1953 sul Fondo, per la parte relativa al personale della Azienda di Stato, il quale ammontare resta a carico della citata Cassa integrativa.

Con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per le poste e telecomunicazioni e con il Ministro per il tesoro, saranno stabilite, in quanto occorra, le norme necessarie per l'applicazione del presente articolo.

(*È approvato*).

TITOLO VI.

NORME FINALI

Art. 37.

Per quanto non contemplate dalla presente legge, si intendono richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, e successive modificazioni.

In particolare sono applicabili:

a) le norme contenute negli articoli 81 e seguenti del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, per la prevenzione e la cura dell'invalidità;

b) i benefici e le esenzioni fiscali previste dal regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, comprese quelle riguardanti le tasse di bollo e di registro, le spese e le tasse giudiziali, previste negli articoli 109 e 122 e seguenti del citato regio decreto-legge;

c) le norme riguardanti la prescrizione dei contributi e delle prestazioni;

d) la norma contenuta nell'articolo 128 del regio decreto-legge citato.

I crediti per contributi, per interessi, per sanzioni civili derivanti da omissioni contributive e per spese, sono muniti del privilegio stabilito nell'articolo 2753 del Codice civile.

(*È approvato*).

Art. 38.

Contro i provvedimenti concernenti la concessione delle prestazioni previste dalla presente legge e in genere l'attuazione delle disposizioni della legge stessa è ammesso ricorso in via amministrativa al Comitato di vigilanza di cui all'articolo 3.

Il ricorso deve essere proposto nel termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento. Qualora il ricorso verta sul riconoscimento dell'invalidità o della dipendenza di essa o della morte da causa di servizio, il ricorrente deve nominare nel ricorso stesso il proprio medico di parte.

La decisione deve essere pronunciata entro i 60 giorni dalla data di presentazione del ricorso.

L'azione giudiziaria non può essere proposta se sia stata omessa la presentazione del ricorso e se non sia trascorso il termine di 60 giorni per la decisione di esso.

(*È approvato*).

Art. 39.

Per le trasgressioni alle norme contenute nella presente legge, si applicano le disposi-

zioni degli articoli 23 e 24 della legge 4 aprile 1952, n. 218, intendendosi sostituito al Comitato esecutivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, il Comitato di vigilanza di cui all'articolo 3 della presente legge. I proventi delle pene pecuniarie sono devoluti al Fondo di cui alla legge stessa.

(*È approvato*).

Art. 40

Sono abrogati il regolamento approvato con regio decreto 24 luglio 1931, n. 1098, il decreto legislativo 23 marzo 1946, n. 305, la legge 7 dicembre 1949, n. 904, ed ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.

DE BOSIO. Ritengo di interpretare il pensiero unanime della Commissione nel ringraziare il Presidente, relatore, che con una esposizione brevissima ha saputo illustrarci con chiarezza una delle leggi, dal punto di vista tecnico, fra le più complesse sottoposte al nostro esame.

Esprimo poi la fiducia che quanto prima gli accordi sindacali possano divenire obbligatori di diritto, senza la necessità dell'intervento del Parlamento per sancire di volta in volta la loro efficacia *erga omnes*.

Con questo rilievo mi dichiaro pienamente favorevole al disegno di legge.

BITOSSI. Mi associo all'augurio che l'articolo 39 della Costituzione venga rapidamente applicato, affinchè tutti i contratti nazionali acquistino effettivamente valore giuridico.

Ringrazio anch'io il Presidente per la sua relazione e sono sicuro di interpretare il pensiero degli interessati ringraziando vivamente la Commissione ed i suoi componenti per l'approvazione di questo disegno di legge.

MARINA. Desidero a mia volta compiacermi col Presidente per la lucidità e la stringatezza della sua relazione.

Questo disegno di legge, come tutti quelli che approviamo, avrà forse delle imperfezioni; ma io mi compiaccio che sia approvato non solo con urgenza, ma con velocità ultrasonica. Su questo metodo dovremo impostare tutti i nostri lavori, se veramente vogliamo fare qualche cosa di buono per il nostro Paese.

PRESIDENTE, *relatore*. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Berloffa ed altri: « Inclusione delle Casse mutue provinciali di Trento e Bolzano fra gli Enti erogatori dell' assistenza di malattia ai pensionati di invalidità e vecchiaia di cui alla legge 4 agosto 1955, n. 692 » (1614) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa dei deputati Berloffa ed altri: « Inclusione delle Casse mutue provinciali di Trento e Bolzano fra gli Enti erogatori dell'assistenza di malattia ai pensionati di invalidità e vecchiaia di cui alla legge 4 agosto 1955, n. 692 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

DE BOSIO, *relatore*. Onorevoli senatori, il disegno di legge d'iniziativa dei deputati Berloffa, Conci ed altri, mira a coordinare le norme della legge 4 agosto 1955, n. 692, per la estensione dell'assistenza di malattia ai pensionati di invalidità e vecchiaia, con la legge regionale trentina 20 agosto 1954, n. 25, per quanto si riferisce agli assistiti dall'I.N.A.M.

Infatti la Regione Trentino-Alto Adige, in forza dell'articolo 6 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, ha ricostituito le Casse mutue di Trento e di Bolzano, che sono subentrate all'I.N.A.M. per tutto ciò che riguarda la gestione generale dell'assicurazione e dell'assistenza contro le malattie nel territorio della Regione.

L'assunzione da parte delle indicate Casse mutue delle attività istituzionali dell'I.N.A.M., importa che, in conformità del criterio adottato dalla legge 4 agosto 1955, n. 692, e per evidenti ragioni di competenza, venga devoluto alle Casse medesime il compito dell'assistenza sanitaria in favore delle categorie di

pensionati residenti nel Trentino-Alto Adige, e che ad esse siano applicate le disposizioni stabilite nella citata legge in favore degli Enti erogatori dell'assistenza.

A tale scopo era stata formulata la seguente proposta di legge, contenuta in un unico articolo:

« All'assistenza di malattia ai pensionati di invalidità e vecchiaia e loro familiari a carico, di cui alla legge 4 agosto 1955, n. 692, provvedono, nelle forme e con le modalità ivi previste, nella Regione Trentino-Alto Adige, le Casse mutue provinciali di malattia di Trento e Bolzano ricostituite con la legge regionale 20 agosto 1954, n. 25, in forza all'articolo 6 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, numero 5.

Alle Casse anzidette si applicano pertanto le disposizioni stabilite nella citata legge 4 agosto 1955, n. 692, nei riguardi degli Enti erogatori dell'assistenza di cui trattasi ».

Durante la discussione del disegno di legge svoltasi avanti la XI Commissione della Camera dei deputati, venne riconosciuta l'opportunità di questo coordinamento, ma siccome la legge n. 692 del 1955, aveva affidato il compito dell'assistenza, e soprattutto della percezione dei vari contributi all'I.N.A.M. per l'intero territorio nazionale, fu constatata la necessità di dettare una norma diretta a regolare i rapporti derivanti da tale adeguamento tra l'I.N.A.M. e le due Casse mutue regionali, e ciò a seguito anche di accordo intervenuto tra queste due Casse e l'I.N.A.M.

La proposta di legge venne perciò modificata con la formulazione di due articoli: il primo dispone che le Casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano si sostituiscono all'I.N.A.M. a tutti gli effetti, nella erogazione dell'assistenza sanitaria di malattia ai pensionati, residenti nel territorio della Regione Trentino-Alto Adige, e fruiscono dei benefici previsti dall'articolo 4 della legge 4 agosto 1955, n. 692 (cioè per quanto concerne l'acquisto dei medicinali); il secondo articolo stabilisce testualmente che « le Casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano, sentito il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dovranno regolare, a mezzo di convenzione, i rapporti fra gli Enti medesimi intercorrenti per la erogazione dell'assistenza indicata all'articolo 1, nelle rispettive giurisdizioni, nonchè i rapporti economico-finanziari di cui agli articoli 5 e 6 della citata legge n. 692 ».

Ora, per quanto si riferisce al disposto dell'articolo 1, il vostro relatore ritiene di nulla avere da eccepire. La disposizione dell'articolo 2, invece, là dove viene imposto agli istituti di regolare i « rapporti » a mezzo di convenzioni, non sembra rispondente allo scopo. Il legislatore non può imporre a due o più parti di risolvere un problema, mettendosi d'accordo, di concludere senz'altro una convenzione. E se non riuscissero ad accordarsi, che cosa avverrebbe? Ogni convenzione è il risultato di un libero incontro di volontà, di consensi; non è possibile imporre per legge la conclusione di una convenzione.

Il vostro relatore, pertanto, vi propone di emendare questo articolo, e all'uopo si permette di suggerire due soluzioni. La prima stabilisce che l'I.N.A.M. e le due Casse mutue provvederanno a mezzo di convenzione a regolare i reciproci rapporti, ma, nel caso in cui l'accordo non fosse possibile, dà facoltà ad uno degli istituti di richiedere al Ministero del lavoro il regolamento a mezzo di decreto ministeriale. La seconda autorizza il Ministero del lavoro e della previdenza di regolare tali rapporti con decreto ministeriale, dopo aver sentito gli Enti interessati.

Con un emendamento di questo genere, propongo la approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore De Bosio per la sua relazione.

Qui, dunque, viene data la facoltà a due Enti di mettersi d'accordo; se non si mettono d'accordo, è necessario che ci sia un terzo che li obblighi, come succede sempre in tutte le controversie. Questa è la sostanza dell'emendamento proposto dal senatore De Bosio.

Comunico che la 5ª Commissione ha trasmesso il seguente parere:

« La Commissione finanze e tesoro ritiene che il testo dell'articolo 2 vada emendato. Infatti dire che due Enti dovranno fare un accordo tra loro non pare sufficiente: bisognerebbe dire che i rapporti dovranno essere regolati da un accordo da approvarsi dal Mini-

stero del lavoro, di concerto col Ministero del tesoro, e che se l'accordo non si farà dovrà provvedere il Ministero del tesoro, di concerto con quello del lavoro. Inoltre si segnala l'opportunità di accertare che con le norme in esame non si vengano a dare alle Casse mutue di cui trattasi maggiori benefici di quelli che la legge concede allI.N.A.M.

Per il resto nessuna osservazione ».

DE BOSIO, *relatore*. Non sono d'accordo sull'intervento del Ministero del tesoro.

PRESIDENTE. In ordine a questo punto la Commissione è sovrana di decidere come meglio crede.

FIORE. Questo disegno di legge ha la sua ragione nel fatto che i pensionati del Trentino-Alto Adige non hanno fruito finora dei benefici della legge 4 agosto 1955, n. 692, perchè l'I.N.A.M. in quelle zone non svolge nessuna attività e dal 1954 l'assistenza viene esercitata da due Casse che hanno un regolamento particolare; queste Casse, ad esempio, non dànno l'assistenza farmaceutica, ma rimborsano una quota del 50 per cento sulle spese.

Queste due Casse non prelevano dal Fondo adeguamento pensioni l'importo che spendono per l'assistenza medica e farmaceutica ai pensionati della Previdenza sociale.

Tra l'I.N.A.M. e le due Casse non c'è nessun accordo da raggiungere. Bisogna rifarsi alla legge 4 agosto 1955, che è abbastanza chiara. In virtù di quella legge il pensionato ha diritto all'assistenza medica generica, alla specialistica, all'ospedaliera e alla farmaceutica. Questo diritto lo hanno tutti i pensionati, anche quelli del Trentino-Alto Adige.

La stessa legge, come fa obbligo all'I.N.A.M. di esercitare questa assistenza, così stabilisce che l'I.N.A.M. attinga una data somma al Fondo adeguamento pensioni. Come dicevo, non c'è nessun accordo da raggiungere, perchè l'I.N.A.M. non può mercanteggiare sulla somma da corrispondere alle Casse mutue di Trento e Bolzano che svolgono l'assistenza in quella zona. Queste Casse si sostituiscono in tutto all'I.N.A.M. e debbono ricevere la parte che loro spetta in base alla legge, che è molto chiara.

Ricordate poi che con la legge 4 agosto 1955 abbiamo aumentati i contributi dei lavoratori e dei datori di lavoro per l'I.N.A.M. Si è prescritta una contribuzione superiore proprio perchè sia realizzata una certa assistenza. Le somme che pagano i lavoratori e i datori di lavoro del Trentino-Alto Adige non debbono andare a favore dell'I.N.A.M., ma di quelle Casse particolari. Così lo 0,60 per cento assegnato al fondo per la tubercolosi.

La convenzione deve pertanto seguire un binario obbligato e non può essere un compromesso tra i due Enti. Io non vorrei che attraverso un compromesso le Casse di Trento e Bolzano venissero ad ottenere meno di quanto loro spetta e che pertanto l'assistenza in quelle zone venisse ad essere inferiore a quella di cui fruiscono i pensionati delle altre parti d'Italia.

SABATINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Proprio per queste ragioni l'emendamento del relatore dà maggiori garanzie.

MARINA. Io riprendo le parole del collega Fiore per fare osservare che i due Enti in sede di convenzione dovranno adottare come base della convenzione stessa la legge n. 692. La somma da corrispondere alle Casse di Trento e Bolzano deve essere fissata con matematica precisione.

Per quanto concerne l'emendamento De Bosio, che in parte risponde anche alle obiezioni della 5ª Commissione, mi pare logico che si preveda il caso della mancanza di accordo e quindi l'arbitrato del Ministero del lavoro.

BITOSSI. Io credo che se noi vogliamo risolvere veramente questo problema, dobbiamo impostarlo diversamente da come è stato fatto con questo disegno di legge d'iniziativa parlamentare.

Potrà sembrare strano che lo dica proprio io, ma credo che sarebbe stato opportuno non stralciare dalla legge generale questa parte che riguarda i lavoratori del Trentino-Alto Adige. E questo per ragioni varie: tra le quali in primo luogo quella che gli abitanti del Trentino-Alto Adige sono italiani e, come tali, debbono sottostare alle leggi nazionali.

Io penso quindi che noi avremmo dovuto o dovremmo inserire delle modificazioni nella legge istitutiva e non fare uno stralcio.

Dobbiamo riconoscere obiettivamente che quando approvammo quella legge ci dimenticammo, certo in buona fede, che dal 1954 il problema assistenziale del Trentino-Alto Adige è regolato con disposizioni regionali. Io penso che noi dovremmo ora cercare di rimediare a questo nostro errore non con una nuova disposizione, ma con una correzione di quella legge.

SABATINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il risultato è il medesimo.

BITOSSI. Sì, il risultato è lo stesso, però in questo modo noi continuiamo a differenziare la condizione di alcuni cittadini italiani, che invece dovrebbero essere trattati alla stregua di tutti gli altri.

Io non avrei fatto queste obiezioni, se l'onorevole relatore non avesse proposto il suo emendamento, perchè non mi sarei mai permesso di contribuire al ritardo di un provvedimento che, in un modo o nell'altro, estende determinati benefici ai lavoratori di quelle zone. Ma dal momento che il disegno di legge deve ritornare alla Camera dei deputati, si esamini la possibilità di affrontare più radicalmente il problema, collaborando con gli onorevoli colleghi che hanno presentato questo progetto di legge, il quale sana una dimenticanza ed un errore, ma può crearne altri. Lo stesso relatore ha infatti giudicato incompleto il disegno di legge, stante la possibilità che la convenzione tra l'I.N.A.M. e le Casse mutue di Trento e Bolzano non sia attuabile. Una tale eventualità è stato prospettata anche dal senatore Fiore.

Lo stesso senatore Fiore ha fatto cenno ai punti che andrebbero regolati. Non appare giusto che la Cassa mutua nazionale percepisca il contributo dello 0,60 per cento, che viceversa dovrebbe andare alle due Casse mutue del Trentino-Alto Adige, tanto più che, in base alla legge istitutiva, la Cassa mutua nazionale potrebbe anche rifiutarsi di restituirlo.

Dobbiamo evitare che nel sistemare una questione, si lascino sopravvivere altre ingiustizie a danno dei cittadini del Trentino-Alto Adige e soprattutto a danno della gestione delle Casse, a cui potrebbe mancare un introito che giustamente reclamano.

In accordo con alcuni amici del Trentino-Alto Adige, fin dal 9 gennaio 1956 io avevo predisposto la presentazione di un progetto di legge tendente a mettere ordine in questa situazione. Quando però venni a conoscere che alla Camera era stato presentato in materia un altro progetto di legge, volli evitare dannose confusioni, poichè il mio obiettivo era di sanare un'ingiustizia e non di fare una qualsiasi questione di parte. Perciò rinunciai a presentare il mio progetto, che era impostato come modificazione degli articoli 2, 3 e 6 della legge 4 agosto 1955. Con tale schema di progetto, noi intendevamo riformare l'elenco di istituti di cui al primo comma dell'articolo 2 di detta legge: Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, Casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano per i pensionati che, prima del pensionamento, risultavano assistiti dagli enti medesimi, Cassa nazionale per l'assistenza agli impiegati in agricoltura e forestali, Casse marittime per gli infortuni sul lavoro e malattie, Casse di soccorso per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione e Casse mutue dei nuclei aziendali comunque costituiti o di fatto non ancora fusi negli enti suddetti. A questi istituti dovevano essere concessi i medesimi diritti, che si possono richiamare alla memoria consultando la legge del 1955, che non ho portato con me, perchè non avevo previsto la presentazione dell'emendamento e mi ero pertanto disposto ad approvare puramente e semplicemente il disegno di legge.

Inoltre, al secondo comma dell'articolo 3 della legge 4 agosto 1955, noi sostituivamo il seguente: « L'assistenza di cui al comma precedente è esercitata da ciascun istituto nei limiti e con l'osservanza delle modalità per essi in vigore. A tale fine ai pensionati che prima del pensionamento risultavano assistiti dagli istituti e dalle Casse indicati dal numero 1 dell'articolo 2 si applicano le norme in vigore per i lavoratori dell'industria assicurati all'I.N.A.M., e per le provincie di Bolzano e Trento quelle in vigore per i lavoratori della industria assicurati alle Casse mutue provinciali di malattia delle predette Provincie ».

Al secondo comma dell'articolo 6 della legge citata, infine, noi sostituivamo il seguente: « A decorrere dalla stessa data, l'Istituto nazionale della previdenza sociale corrisponde periodicamente all'I.N.A.M. ed alle Casse mutue provinciali di malattia di Trento e Bolzano, senza spesa, mediante prelievo dai contributi afferenti alla gestione tubercolosi, una somma pari allo 0,60 per cento delle retribuzioni soggette a detto contributo, anche in considerazione delle spese che l'I.N.A.M. e le Casse predette sono chiamati a sostenere per la prevenzione contro la tubercolosi e per l'assistenza di malattia ai lavoratori affetti da tubercolosi nelle forme non assistite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale. Per le Casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano la percentuale dello 0,60 per cento deve essere applicata sulle retribuzioni corrisposte nella regione del Trentino-Alto Adige ».

Con queste norme noi pensavamo di aver regolato la materia e reso giustizia a queste Casse, giustizia che ad esse oggi renderemmo soltanto parzialmente.

Dobbiamo approvare l'emendamento presentato dal collega De Bosio o dobbiamo rimandare ogni decisione per studiare più profondamente la questione? Se modificare si deve, facciamolo in modo soddisfacente. Valutiamo, poichè abbiamo la possibilità di farlo, la responsabilità che ci assumeremmo rinviando di una settimana o di una decina di giorni la soluzione del problema. Se non esiste nessuna ripercussione particolare, allora vi prego di non approvare ancora il progetto di legge, ma di rinviarlo alla prossima seduta. Il relatore De Bosio, con la collaborazione di qualcuno della nostra parte, potrà nella prossima seduta presentare un progetto, possibilmente concordato con gli interessati e, se volete, con i compilatori del testo di cui vi ho fatto cenno, affinchè si faccia un'opera completa. Non avanzo una proposta formale: mi limito ad esprimere un desiderio.

VARALDO. Comprendo le ragioni per cui il senatore Bitossi, per una maggiore correttezza legislativa, preferirebbe modificare la legge istitutiva dell'assistenza ai pensionati. Penso però che non sia troppo facile l'inserzione degli emendamenti che egli suggerisce. Ho osservato fra l'altro che nell'abbozzo di emendamenti, che egli ha letto, si parlava soprattutto di pensionati che come lavoratori erano assicurati presso le Casse; ciò non mi sembra del tutto giusto. Infatti il disegno di legge che stiamo esaminando parla piuttosto dei pensionati che risiedono in quelle zone. Noi dobbiamo preoccuparci particolarmente del problema della residenza, non di lavoratori che nel passato, come tali, siano stati assicurati presso quelle Casse. Ogni pensionato che si trovi in quelle zone deve trovare l'organismo atto a concedergli l'assistenza di cui ha bisogno.

Invece mi sembra che le modificazioni proposte dal senatore Bitossi complichino la questione. Il pensionato, ad esempio, che come lavoratore era assistito dalle Casse di Trento o Bolzano e che attualmente si trova in Calabria, dovrebbe continuare ad essere assistito da dette Casse; il che non può essere.

PIECHELE. Mi permetto soltanto di rilevare che vi è urgenza d'approvare questo disegno di legge così come ci è venuto dalla Camera, con le modificazioni di forma proposte dal relatore. Bisogna pensare che i pensionati, i quali si trovano nella regione del Trentino-Alto Adige, hanno diritto a questa assistenza ed hanno inoltre diritto che essa venga loro accordata con sollecitudine. Essi attendono che le Casse mutue provinciali di Trento e di Bolzano siano incluse fra gli enti erogatori dell'assistenza per malattia ai pensionati di invalidità e vecchiaia, ed hanno richiesto a suo tempo a tutti i parlamentari della Regione, che hanno presentato nell'altro ramo del Parlamento la presente proposta di legge, di adoperarsi affinchè questa inclusione avvenga al più presto.

Pertanto prego la Commissione, ed in particolare il senatore Bitossi, di voler desistere da propositi di riforme organiche della legge 4 agosto 1955, lasciando che si approvi questo disegno di legge così come ci è pervenuto dalla Camera dei deputati e coi soli emendamenti proposti dal relatore.

DE BOSIO, *relatore*. L'emendamento da me proposto ha carattere esclusivamente tecnico. Non modifica per nulla il contenuto della legge;

serve soltanto a renderla attuabile. Non costituisce cioè una modifica sostanziale, quale sarebbe quella proposta dal collega Bitossi.

Al senatore Fiore devo rilevare che la convenzione fra l'I.N.A.M. e le due Casse si riferisce soltanto alla suddivisione matematica dei contributi spettanti alle due Casse in rapporto al numero dei residenti; non può intaccare in alcun modo i diritti degli assistiti nè delle Casse, che restano disciplinati dalla legge 4 agosto 1955, n. 692. Nessuna possibilità di diminuire l'assistenza ai pensionati può derivare dagli accordi fra i menzionati enti. Qui si tratta esclusivamente di regolare la suddivisione dei contributi fra le Casse e l'I.N.A.M., affinchè quelle possano provvedere all'assistenza e fronteggiare le conseguenti necessità senza subire perdite. La legge nazionale non viene modificata nè compromessa per nulla.

Quando il senatore Bitossi suggerisce di fare una riforma di carattere generale alla legge del 1955, non propone una modifica del presente disegno di legge, ma un nuovo disegno di legge di carattere più vasto, anzi generale. Ciò egli potrà proporre, ma in sede competente. In quella sede, eventualmente, si potranno disciplinare *ex novo* le situazioni regionali, dimenticate nella legge del 1955. C'è una lacuna, è vero, in quella legge, nel senso che si sarebbe dovuta tener presente anche la legge regionale del Trentino-Alto Adige. Ma l'attuale progetto risolve in pieno il problema, non crea alcun dubbio in ordine sia alle incertezze prospettate dal senatore Fiore, sia ai desideri prospettati dal senatore Bitossi.

Concludendo: rinviare alla Camera dei deputati il progetto di legge per una modifica di carattere tecnico e formale, non costituisce ragione di ritardo: in 48 ore il disegno di legge potrà essere definitivamente approvato. Sono già a conoscenza che la competente Commissione della Camera è pronta a prendere atto della modifica proposta per rendere attuabile il provvedimento. Pertanto, anche in considerazione dell'argomento prospettato dal collega Piechele, rappresentante della Regione, vista l'urgenza e la necessità di evitare ulteriori complicazioni per l'assistenza a questi pensionati, mi permetto di chiedere al senatore Bitossi di non insistere nella sua richiesta e raccomando, ancora una volta, il disegno di legge alla vostra approvazione.

BOLOGNESI. Si parla di una convenzione che deve essere stipulata fra enti i quali, messi a confronto, mi sembrano come la pulce e l'elefante.

Io non vorrei che ai lavoratori dell'Alto Adige — i quali, siano di lingua italiana o tedesca, si trovano tutti nella Repubblica italiana — fosse usato un trattamento diverso da quello che si usa nei riguardi di tutti i lavoratori della Repubblica. Chiedo in questo senso una garanzia da parte del relatore.

PRESIDENTE. Nè il relatore, nè il Presidente dànno una tale garanzia: la dà l'articolo 1 del disegno di legge, sul quale non possono esservi discussioni, perchè è chiarissimo. Tutte le disposizioni favorevoli ai pensionati della Repubblica italiana a sud di Trento sono da applicarsi ai pensionati che vivono a nord di Trento.

DE BOSIO, *relatore*. A proposito di pulce e di elefante, desidero far presente che, se l'elefante non si accorda con la pulce, questa può, in base all'emendamento, richiedere l'intervento del Ministero, il quale con proprio decreto imporrà l'osservanza della legge.

SABATINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. In occasione della discussione del disegno di legge alla Camera dei deputati, da parte del Ministero sono state avanzate riserve, perchè il disegno di legge stesso avrebbe potuto sollevare problemi che riguardano i rapporti fra le Casse mutue e il Ministero. Dato però che la Commissione della Camera ha ritenuto di approvare egualmente il disegno di legge, il Governo non intende risollevare le medesime riserve in questa sede.

All'emendamento del relatore il Governo non si oppone.

FIORE. Con la legge n. 692 si fa obbligo all'I.N.A.M. di usare per i pensionati della previdenza sociale lo stesso trattamento che si fa nel settore dell'industria. Col presente

disegno di legge eguale obbligo viene esteso alle Casse di Trento e di Bolzano. Sta di fatto però che le Casse di Trento e di Bolzano, per i lavoratori dell'industria, non fanno lo stesso trattamento che usa l'I.N.A.M. in campo nazionale. L'I.N.A.M. nel campo nazionale dà la assistenza medica, farmaceutica ed ospedaliera, mentre le Casse di Trento e di Bolzano concedono rimborsi limitati al 50 per cento della spesa.

Io non desidero discutere in questa sede la legge regionale del 1955. Voglio però osservare, anche per la mia qualità di responsabile di una organizzazione di pensionati, che, se il lavoratore attivo può trovarsi domani nella condizione di affrontare delle spese, per acquistare medicinali e per pagare il medico, e chiedere poi il rimborso, il pensionato della previdenza sociale, che riceve poche migliaia di lire al mese, se gli si facesse questo trattamento (cioè se le Casse di Trento e Bolzano usassero nei suoi confronti lo stesso trattamento che usano per i lavoratori dell'industria della zona) evidentemente si troverebbe in gravi situazioni di inferiorità, perchè non potrebbe anticipare nè le spese dei medicinali nè quelle del medico. Nella legge n. 692 è prescritto in modo tassativo che tutta l'assistenza dev'essere gratuita; ma se non studiamo seriamente la situazione, rischiamo di mettere i pensionati nella condizione di non ricevere l'assistenza.

PRESIDENTE. Nessuna convenzione può essere contraria alla legge. L'articolo 1 del disegno di legge è chiaro in proposito e fa esplicito riferimento all'articolo 4 della legge n. 692 che il senatore Fiore ben conosce.

Gli dirò comunque che la preoccupazione sua è, in un campo più vasto, anche la nostra. Bisogna però rivedere, nella sede opportuna, la legge n. 692 anche per altre categorie.

DE BOSIO, *relatore*. Desidero ribadire che con le convenzioni non si intacca minimamente il diritto dei lavoratori e dei pensionati alle prestazioni. Esso è salvaguardato in modo tassativo nell'articolo 1 del disegno di legge; e le Casse di Trento e di Bolzano, d'altro canto, debbono rispettare in pieno la legge del 1955. Nessuna deroga viene fatta per esse intorno ai diritti derivanti ai lavoratori dalla legge. Qui non si regolano che gli stretti rapporti di suddivisione dei contributi fra i due enti e l'I.N.A.M.

FIORE. Il primo comma dell'articolo 2 della legge n. 692 dispone che l'I.N.A.M. assicuri ai pensionati la stessa assistenza che dà ai lavoratori attivi del settore industriale; così sarà anche per Trento e Bolzano. Sta di fatto però che quando esaminammo la legge n. 692 noi legislatori avemmo in vista l'I.N.A.M., il quale dà l'assistenza ai lavoratori dell'industria non attraverso il rimborso ma immediatamente. Le Casse di Trento e Bolzano invece, a termini della legge del 1954, effettuano il rimborso. Bisognerebbe allora che la legge del 1954 venisse modificata.

DE BOSIO, *relatore*. Da oggi in avanti debbono seguire la legge generale.

PRESIDENTE. Io comprendo benissimo le obiezioni sollevate, però vorrei farvi osservare che, accettando la tesi del senatore Bitossi o quella del senatore Fiore, noi dovremmo rivedere tutta la materia e una settimana certo non sarebbe sufficiente.

Vorrei quindi pregarvi, data l'urgenza di risolvere il caso particolare, di approvare il disegno di legge con l'emendamento proposto dal relatore; successivamente potremo riprendere in esame tutta la questione. Oggi si tratta solo di mettere d'accordo l'I.N.A.M. e le Casse mutue provinciali di Trento e Bolzano, per la ripartizione delle quote.

BITOSSI. Noi non abbiamo nulla in contrario ad accettare l'invito rivoltoci dal Presidente e dal relatore, tanto è vero che io nel mio intervento avevo già detto di essere favorevole sostanzialmente a questo disegno di legge; anzi avrei voluto che si andasse ancora più rapidamente, cioè che non si presentassero emendamenti in modo da evitare il rinvio alla Camera dei deputati.

Dal momento però che non si può evitare questa perdita di tempo perchè bisogna introdurre alcune correzioni, io ho sostenuto che sarebbe stato bene affrontare tutto il problema per eliminare anche altri inconvenienti.

Voi dite che c'è l'articolo 1 che garantisce l'assistenza. Io obietto che proprio per l'articolo 1 aumentano le mie preoccupazioni.

Comunque, pur tornando ad affermare che i lavoratori italiani dovrebbero fruire tutti dello stesso trattamento di previdenza indipendentemente dalla zona nella quale risiedono, purtuttavia, dato che le provincie di Trento e Bolzano hanno dato al settore assistenziale una sistemazione particolare che va rispettata, noi ci dichiariamo disposti ad approvare non solo il disegno di legge, ma anche l'emendamento De Bosio, riservandoci di studiare successivamente il modo di rimediare alle altre lacune lasciate da noi e di cui noi soli siamo responsabili.

PRESIDENTE. Senatore Bitossi, in altra sede riprenderemo certamente in esame le questioni delle altre categorie a cui lei si è riferito.

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo alla discussione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Le Casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano, ricostituite in virtù della legge regionale 20 agosto 1954, n. 25, si sostituiscono all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie a tutti gli effetti nella erogazione dell'assistenza sanitaria di malattia ai pensionati, residenti nel territorio della regione Trentino-Alto Adige, in applicazione della legge 4 agosto 1955, n. 692, e fruiscono dei benefici previsti dall'articolo 4 della legge medesima.

(*È approvato*).

Art. 2.

L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e le Casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano, sentito il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dovranno regolare, a mezzo di convenzioni, i rapporti fra gli Enti medesimi intercorrenti per la erogazione dell'assistenza indicata all'articolo 1 nelle rispettive giurisdizioni, nonchè i rapporti economico finanziari di cui agli articoli 5 e 6 della citata legge n. 692.

Il relatore De Bosio propone il seguente emendamento sostituivo dell'intero articolo:

« L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e le Casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano, sentito il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, provvederanno a regolare a mezzo di Convenzione i rapporti fra gli Enti medesimi intercorrenti per la erogazione dell'assistenza indicata all'articolo 1 nelle rispettive giurisdizioni, nonchè i rapporti economico-finanziari di cui agli articoli 5 e 6 della citata legge 4 agosto 1955, n. 692.

Nel caso in cui gli accordi di cui sopra non potessero venire conclusi, tali rapporti tra gli Enti medesimi, su richiesta anche di uno di detti Enti, saranno disciplinati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale con suo decreto ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 11,10.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.